

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"INTERPORTO MARCHE S.p.a."

ARTICOLO 1

E' costituita tra Enti Pubblici Locali, società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, istituti di credito ed imprenditori e/o loro associazioni, una società per azioni con la denominazione "Interporto Marche S.p.a."

ARTICOLO 2

La sede della società e' in Jesi.

La società può istituire o estinguere sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della società e' stabilita fino al 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto:

- la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi, anche attraverso i contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un interporto, consistente in un sistema unitario di opere, di infrastrutture e di servizi principali, accessori e complementari, anche dislocati in altri territori, purché ad esso funzionali e connessi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella re-

gione;

- la gestione, diretta e indiretta, sia totale che parziale della intera opera interportuale e di tutte le attività, anche commerciali, connesse con l'esercizio dell'attività intermodale cui è destinato l'interporto.

A tal fine essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere industriale, commerciale, mobiliare, finanziario, agricolo e relative a servizi, quando tali operazioni siano ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie ed opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare essa potrà:

- 1) Promuovere l'intermodalità in tutte le sue forme.
- 2) Acquistare aree, anche attrezzate, comprese la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi.
- 3) Costruire fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali, commerciali e artigianali e servizi, depositi e magazzini.
- 4) Vendere, locare, concedere in leasing e ad altro titolo i terreni, fabbricati e gli impianti, nonché rami aziendali.
- 5) Assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, imprese ed enti nazionali ed esteri aventi finalità analoghe, complementari od affini: potrà partecipare a consorzi e società consortili con scopi analoghi, affini o connessi ai propri.
- 6) Attuare quanto necessario alla definizione e al compimento

di ogni rapporto, stipulare contratti di qualsiasi natura, determinare e concordare ogni clausola, condizioni giuridiche, economiche, tecniche e stabilire forme, condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in euro 10.547.529 (dieci milioni cinquecentoquarantasettemila cinquecentoventinove), ed è suddiviso in n. 10.547.529 (dieci milioni cinquecentoquarantasettemila cinquecentoventinove) azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Il titolare di un titolo multiplo può richiedere a proprie spese la scissione in più titoli.

Ciascuna azione attribuisce il diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà e' disciplinato dalla legge.

ARTICOLO 7

Il socio che intendesse trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare tale sua intenzione, mediante lettera raccomandata, alla società indicando il nome dell'acquirente ed il prezzo richiesto; la società senza indugio, dovrà sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di azioni a tutti gli azionisti risultanti iscritti nel libro dei soci.

I soci avranno facoltà di procedere all'acquisto delle azioni,

al prezzo di cui sopra, in proporzione al numero delle azioni da essi rispettivamente possedute, dandone comunicazione scritta al socio alienante ed alla società entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita.

Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le azioni di eventuale loro spettanza potranno essere acquistate dagli altri soci in misura proporzionale, salvo diverso accordo fra essi.

Qualora siano decorsi trenta giorni dalla effettuata comunicazione alla società, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto delle azioni da parte degli altri soci, l'azionista, potrà trasferire a terzi tutte o parte delle proprie azioni, a condizione che il nuovo socio rientri in una delle categorie previste al precedente art. 1.

Spetta al consiglio di amministrazione verificare che detta condizione sia rispettata.

ARTICOLO 8

La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'assemblea straordinaria.

Con la deliberazione di emissione verranno stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione

all'apporto di ciascun conferente, precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione.

ARTICOLO 9

Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio di amministrazione anche in luogo diverso da quello in cui si trova la sede della società, purché in territorio nazionale, mediante comunicazione da inviare ai soci, con mezzi (raccomandata a/r, fax, telegramma, posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei componenti

del collegio sindacale.

ARTICOLO 11

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che abbiano depositato nel termine stesso le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 codice civile.

ARTICOLO 13

L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità degli amministratori o dei sindaci, l'assemblea elegge a maggioranza il proprio presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, a meno che il verbale sia redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 15

L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Per la nomina degli amministratori e dei sindaci e' sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti sarà nominato amministratore quello che risulti titolare o mandatario del socio persona giuridica titolare di un maggior numero di azioni; diversamente sarà nominato il più anziano di età.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 16

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con la stessa maggioranza prevista per la prima convocazione.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in volta dal presidente dell'assemblea.

Nel caso che uno o più soci chiedano un diverso sistema di votazione sarà l'assemblea a pronunciarsi con voto palese.

Nel caso che uno o più soci chiedano un diverso sistema di votazione sarà l'assemblea a pronunciarsi con voto palese.

ARTICOLO 18

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità della quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ARTICOLO 19

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

La scelta dell'organo amministrativo e la determinazione del numero degli amministratori spetta alla assemblea che li eleg-

ge.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione in carica si intenderà dimissionario, e dovrà essere urgentemente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 20

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e, se del caso, un vice presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi sarà sostituito, anche nelle funzioni di rappresentanza di cui all'art. 21, dal vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente restano in carica per la durata del loro mandato di consiglieri e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 21

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due o più amministratori o dal collegio sindacale.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Qualora si verificano tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le convocazioni del consiglio saranno fatte dal presidente mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della riunione e dovranno contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

La convocazione può essere fatta anche mediante altri mezzi (fax, telegramma, posta elettronica) purché venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per i casi di urgenza, la convocazione verrà fatta con telegramma o telefax da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri.

Nelle votazioni, in caso di parità e' determinante il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 22

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria può assegnare un compenso agli amministratori, anche differenziato.

ARTICOLO 23

Il consiglio di amministrazione e' investito dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare esso ha tutte le facoltà ed i poteri per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per disposizione del presente statuto tassativamente riservati all'assemblea.

ARTICOLO 24

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione può delegare la rappresentanza sociale, con le limitazioni che riterrà più opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente.

ARTICOLO 25

Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato oppure può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri, o ad uno o più membri, ed in questo caso anche disgiuntamente.

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate dagli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile.

ARTICOLO 26

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale e' nominato ed opera a norma delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.

La remunerazione spettante ai membri del collegio sindacale e' quella risultante dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Sino a quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28

Dagli utili al netto dalle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il restante verrà ripartito tra i soci, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

ARTICOLO 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di deliberazioni assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art.816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3 c.p.c.

ARTICOLO 30

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri, determinando le altre modalità di liquidazione ed i compensi.

ARTICOLO 31

Per tutto quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 32

Ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Regione Marche e' riconosciuto il diritto di ottenere dalla società notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti da leggi